

Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

VISTO l'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, l'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

VISTO il trattato sull'Unione europea,

RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi e servizi,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegare al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee:

Articolo unico

- a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono in linea di massima 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.
- b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.
- c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.
- d) La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno sede a Lussemburgo.
- e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.
- f) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.
- g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.
- h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.
- i) L'Istituto monetario europeo e la Banca centrale europea hanno sede a Francoforte.
- j) L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.